



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 e DPCM del 17 maggio 2020. Disposizioni in materia di parchi e giardini pubblici.

IL SINDACO

Considerato che in applicazione delle numerose disposizioni emanate in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus Covid 19, in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Puglia, è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 0019438 del 21/3/2020 con la quale veniva disposto, tra l'altro:

- il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici compresi in tutto il territorio comunale;
- il divieto di svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto compreso le due litoranee insistenti nel territorio comunale: Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
-omissis.

Considerato altresì che tale Ordinanza, con efficacia sino al 25 marzo 2020, è stata reiterata con altra Ordinanza Sindacale n. 0022140 del 3/4/2020 che ne ha prorogato la validità senza porre altri termini di scadenza;
Visti i successivi provvedimenti normativi che sostanzialmente hanno fatto venir meno le motivazioni poste a fondamento delle citate ordinanze Sindacali, con particolare riferimento:

- DPCM del 26 aprile 2020, art. 1 lett.e)
- Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
- DPCM del 17 maggio 2020.

Visto in particolare l'art. 1 del citato DPCM del 17 maggio 2020, che testualmente recita

“ Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
 - a).....
 - b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto –legge 16 maggio 2020, n.33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
 - c).....omissis
 - d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,

Ritenuto pertanto, necessario revocare le già più volte citate Ordinanze Sindacale n. n. 0019438 del 21/3/2020 e n. 0022140 del 3/4/2020, in quanto sono venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'adozione;

Visti i provvedimenti a cui si fa sopra riferimento, ed in particolare l'art. 1 del DPCM del 17 maggio 2020 che disciplina dettagliatamente le modalità di accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 art. 50 commi 4 e 5;

ORDINA

- **La revoca delle Ordinanze Sindacali n. 0019438 del 21/3/2020 e n. 0022140 del 3/4/2020;**

Si da atto che la presente ordinanza, che diviene efficace dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani;

Dispone altresì:

- Che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta dia tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comando Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza
- Alla BAR.S.A. S.p.A.
- Al Servizio Demanio e Patrimonio per l'inoltro alla società che ha in appalto il servizio di custodia e vigilanza dei parchi e giardini comunali;
- Al Servizio Manutenzioni per una straordinaria verifica della funzionalità delle aree giochi.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito